
	DENOMINAZIONE	41° RALLY CITTA' DI MODENA	
	LUOGO E DATA	MODENA 30/31 OTTOBRE 2021	
	ORGANIZZATORE	A.C.I. MODENA / S.A. SAN MICHELE	
	TIPOLOGIA	RALLY NAZIONALE	
	CALENDARIO	NAZIONALE ENPEA	
	VALIDITA'	FINALE NAZIONALE ASRCI	

DATA: Maranello, 1 Novembre 2021

Documento n°: 2.26

Oggetto: Decisione n. 13 dei Commissari Sportivi

Ora: 01.10

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 45 – Bedini Pier Giorgio
Equipaggio : Bedini Pier Giorgio – Mucci Faustino

e

Concorrente n. 46 – Giannetti Emanuele
Equipaggio : Giannetti Emanuele – Lepore Marco

Numero di Pagine: 2

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il reclamo presentato dal Concorrente n. 45 avverso il Concorrente n. 46, con le evidenze fotografiche allegate, dopo aver convocato entrambe le parti, determinano quanto segue:

Concorrente e no di gara: 46 Giannetti Emanuele – Lic. 231632

Vettura: Mitsubishi Lancer

Gr / Cl.: N – N4

Conduuttori: Giannetti Emanuele – Lepore Marco

Fatto: L'equipaggio n. 46 effettuava assistenza vietata nel tratto di trasferimento tra la P.S.3 e il C.O. 4
Nello specifico una persona esterna all'equipaggio si trovava all'interno del baule posteriore della vettura n. 46.

Violazione: art. 13.1.1 Norme Generali Rally 2021

Decisione:

- 1) il reclamo risulta ammissibile.
- 2) il reclamo risulta fondato.
- 3) Esclusione del Concorrente n. 46.
- 4) Modifica delle classifiche:
 - depennare il concorrente n. 46
 - innalzare tutte le posizioni in classifica successive
- 5) Si dispone l'intera restituzione della tassa di reclamo al concorrente reclamante (€ 350,00).
- 6) Si dispone la redistribuzione dei premi a cura dell'organizzatore.

Motivazione:

Alle ore 23.13 del 31/10/2021 il concorrente n, 45 ha presentato reclamo avverso il concorrente n. 46 depositando la relativa tassa di reclamo di € 350,00 come previsto dal Regolamento Particolare di Gara.


Il reclamo riportava come oggetto: "assistenza vietata del concorrente n. 46"

Il reclamo è risultato completo in ogni sua parte e presentato nei termini. (esposizione classifiche finali ufficiali ore 22.55)

Essendo le parti già presenti in quanto convocate per altra motivazione si è provveduto all'audizione alla presenza delle seguenti persone dopo averne controllato l'identità:

- Concorrente/primo conduttore n. 45 Bedini Pier Giorgio
- Concorrente/primo conduttore n. 46 Gianetti Emanuele
- Secondo conduttore n. 46 Lepore Marco



	DENOMINAZIONE	41° RALLY CITTA' DI MODENA	
	LUOGO E DATA	MODENA 30/31 OTTOBRE 2021	
	ORGANIZZATORE	A.C.I. MODENA / S.A. SAN MICHELE	
	TIPOLOGIA	RALLY NAZIONALE	
	CALENDARIO	NAZIONALE ENPEA	
	VALIDITA'	FINALE NAZIONALE ASRCI	

Il reclamante ha presentato a supporto della sua tesi una fotografia scattata nel tratto di trasferimento tra la P.S.3 e il C.O.4 nella quale si vede la vettura n. 46 ferma con il secondo conduttore intento a cambiare la ruota anteriore destra. Nella medesima foto il primo conduttore risulta essere in piedi dietro alla vettura ed è presente una persona estranea all'equipaggio visibilmente piegata nel baule posteriore con le proprie mani all'interno della vettura.

Entrambi i conduttori della vettura n. 46 dichiarano di essere loro nella fotografia e di ammettere di essere nel tratto di trasferimento sopra indicato.

Il primo conduttore ha dichiarato inoltre che la persona estranea all'equipaggio non fa parte del suo team di assistenza ma, che stava verificando l'interno della sua vettura in quanto egli stesso aveva sentito odore di benzina provenire dal suo baule posteriore.

L'art. 13.1 della Norma Generale Rally è molto chiaro relativamente alla definizione di assistenza.

E' definita assistenza ogni intervento, lavoro, rifornimento di liquidi o solidi effettuato su una vettura concorrente salvo le limitazioni indicate nell'articolo stesso.

Nella fotografia si vede chiaramente la persona estranea all'equipaggio con le mani all'interno della vettura e come dichiarato dal primo conduttore, questi stava dando supporto relativamente ad un presunto odore di benzina proveniente dalla sua auto.

Tale intervento, seppur, a detta del primo conduttore, non effettuato da un componente del suo team, è da intendersi come infrazione alle norme di assistenza e può essere quindi sanzionato dai commissari sportivi come indicato dall'art. 13.1.2 della Norma Generale Rally.

Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra indicata ed i Commissari Sportivi, concludono che la penalità inflitta sia appropriata.

La presente decisione è stata presa in accordo agli artt. 210.3 III), 216 BIS D) 148 C) del RSN 2021


Le parti interessate vengono informate che avverso la presente decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal Regolamento di Giustizia Sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi


Edoardo Delleani
Presidente



Andrea Lanzarini



Viviana Gnudi



RICEVUTA DAL CONCORRENTE – DECISIONE 13 DEI COMMISSARI SPORTIVI

N. 46

Nome Cognome EMAPU ELE GIANNINI

Firma [Signature]

Data 01/11/2021 Ora 01:52

Esposta all'albo ore 2:00 del 1/11/2021

01/11/2021